**Conto corrente con la Posta**

# GAZZETTA UFFICIALE

*PARTE PRIMA*

# DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**Anno 73°** — **ROMA - Mercoledì, 10 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 184**



TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**



## SOMMARIO

### CONCORS

**Ministero dell'educazione nazionale:**



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » n. 184 del 10 agosto 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 49: **Croce Rossa Italiana:** 186ª estrazione del prestito a premi eseguita in Roma il 1º agosto 1932 — **Repubblica di S. Marino:** 31ª e 41ª estrazione del prestito a premi a vantaggio degli Istituti di previdenza e beneficenza. — **Comune di Firenze:** Elenco delle obbligazioni del prestito fiorentino 3 per cento (emissione 1880) sorteggiate nella 105ª estrazione del 1º agosto 1932. — **Auto Guidovie Italiane, in Piacenza:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1º agosto 1932.

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Nomina del marchese comm. Dino Perrone Compagni a Ministro di Stato.**

Sua Maestà il Re, con decreto in data 4 corrente mese, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato il marchese comm. Dino Perrone Compagni.

**(6033)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 giugno 1932, n. **917**.
**Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'industria del gas.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

Ai fini della periodica determinazione del prezzo del gas, prevista dalle decisioni della Commissione centrale di cui ai Regi decreti-legge 4 maggio 1924, n. 746, e 6 aprile 1928, n. 743, la disposizione dell'art. 4, lettera *c*), del primo dei richiamati decreti non è applicabile ai capitali investiti nell'industria posteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

A tali capitali sarà attribuito un interesse in misura adeguata alle condizioni del mercato finanziario e comunque non superiore al tasso corrente per gli investimenti a lunga scadenza. Detta misura dovrà stabilirsi d'accordo tra Comune e concessionario o, in difetto di accordo, da un Comitato peritale nominato dal Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO

REGIO DECRETO 25 febbraio 1932, n. **918**.
**Radiazione dell'opera Torre Umberto I (Isola Palmaria) dal novero delle fortificazioni del Regno.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di legge, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'opera Torre Umberto I (Isola Palmaria) è radiata dal novero delle fortificazioni del Regno.

Art. 2.

Sono abolite in conseguenza le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1932 - Anno X*
*Atti del Governo, registro 323, foglio 24.* — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **919**.
**Emissione del francobollo per pacchi postali da L. 20.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Riconosciuto opportuno di emettere a complemento di serie il francobollo per pacchi postali da L. 20;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È autorizzata l'emissione, a complemento di serie, del francobollo per pacchi postali da lire 20 del tipo unico, come disegno, stampa e dimensioni, dei francobolli per pacchi postali da centesimi 30, 60 e da lire 3 e 4 in corso di validità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 323, *foglio* 29. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 30 giugno 1932, n. 920.
**Inclusione dell'abitato di Valentano (Viterbo) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Valentano in provincia di Viterbo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 323, *foglio* 19. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. 921.
**Riduzione del numero degli stabilimenti di commissariato militare.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento dell'Esercito;
Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina, fra altro, il numero degli stabilimenti di commissariato militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Il numero dei seguenti stabilimenti di commissariato militare, di cui all'art. 5 del R. decreto 4 novembre 1926, numero 1925, viene ridotto come appresso indicato:

| | |
|---|---|
| Panifici . . . . . . . . . . | da 26 a 24 |
| Molini . . . . . . . . . . | da 14 a 13 |
| Magazzini viveri . . . . . . . | da 32 a 30 |
| Magazzini casermaggio . . . . | da 32 a 30 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto* 1932 - *Anno X*
*Atti del Governo, registro* 323, *foglio* 35. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 16 giugno 1932, n. 922.
**Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oliveto Lucano.**

N. 922. R. decreto 16 giugno 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Oliveto Lucano è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, con l'obbligo di erogarne le rendite annue per fini elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto* 1932 - *Anno X*

---

REGIO DECRETO 7 luglio 1932, n. 923.
**Modificazione dell'art. 9 dello statuto della « Fondazione Caetani », presso la Reale Accademia nazionale dei Lincei.**

N. 923. R. decreto 7 luglio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 9 dello statuto della « Fondazione Caetani », eretta in ente morale presso la Reale Accademia nazionale dei Lincei con R. decreto 6 gennaio 1924, n. 80.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto* 1932 - *Anno X*

---

REGIO DECRETO 14 luglio 1932.
**Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di ampliamento del raccordo dello stabilimento della Società « Italcementi » di Villafranca Tirrena alla stazione omonima della linea ferroviaria di Stato Palermo-Messina.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda 4 aprile 1931-IX della Società anonima «Italcementi» con sede in Bergamo, per ottenere che siano dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento degli impianti di raccordo del proprio stabilimento di Villafranca

Tirrena alla stazione omonima della linea ferroviaria di Stato Palermo-Messina;

Vista l'altra domanda in data 8 luglio 1931-IX della Società predetta per ottenere a sensi e per gli effetti del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, l'approvazione del progetto delle opere di ampliamento;

Vista la planimetria con bolli 4 aprile 1931 e il progetto delle dette opere di ampliamento con bolli 1° luglio 1931,

Ritenuto che la domanda 4 aprile 1931 per la dichiarazione di pubblica utilità e la relativa planimetria sono state regolarmente pubblicate senza dar luogo ad opposizioni o reclami;

Ritenuto che lo stabilimento della « Italcementi » ha una funzione economica pubblica e le opere progettate corrispondono a constatate necessità di sviluppo dell'industria, talchè è giustificata la dichiarazione di pubblica utilità per l'occupazione ed espropriazione dei terreni occorrenti·

Vista la convenzione 4 aprile 1924 approvata con decreto Ministeriale 25 luglio stesso anno, n. 419, tra la Società richiedente e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'impianto e l'esercizio del binario di raccordo;

Visto il rapporto 21 novembre 1931-X, n. 3087, del R. Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la nota 12 aprile 1932, n. 1399, del Ministero delle corporazioni. Direzione generale della produzione industriale e degli scambi;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonchè il Nostro decreto 26 giugno 1927, n. 1570;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento del raccordo dello stabilimento della Società « Italcementi » di Villafranca Tirrena alla stazione omonima della linea ferroviaria di Stato Palermo-Messina, giusta la planimetria ed il progetto citati nelle premesse del presente decreto e che si approvano.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni inerenti all'ampliamento, di cui trattasi, è assegnato il termine di mesi sei dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Al Governo è riservata facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per esigenze di servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1932 - Anno X*
*Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. F. T. A., pag. n. 192.*

(6034)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1932.

**Ordinanza di sanità marittima per le provenienze da Tien-Tsin, Swatow, Nanchino, Hangkeou ed Hong-Kong (Cina).**

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che a Tien-Tsin, Swatow, Nanchino, Hangkeou ed Hong-Kong (Cina) si sono verificate manifestazioni di colera;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926, alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

Le provenienze da Tien-Tsin, Swatow, Nanchino, Hangkeou ed Hong-Kong (Cina) sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. l'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ed i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie ed Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: BASILE.

(6035)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 agosto 1932-X è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 18 giugno 1932, n. 758, recante aumento per l'esercizio 1931-32 del contributo dello Stato a favore della Azienda autonoma statale della strada e variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

(6040)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione).

**Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.**

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 163 — Numero del certificato provvisorio: 30 — Consolidato 5 % — Data di emissione:

24 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Arlotti Emilio fu Ercole, domic. in Ferrara — Capitale: L. 10.000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 164 — Numero del certificato provvisorio: 2482 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Remonti Bruno (già Konigsberger), domic. in Trieste — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 39527 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Jezic Teresa fu Guido, domic. in Genova — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 166 — Numero del certificato provvisorio: 6013 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Gangitano Gino di Raimondo, domic. in Canicatti (Caltanissetta) — Capitale: L. 15.000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 169 — Numero del certificato provvisorio: 4331 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Pistoia — Intestazione: Nannini Renato fu Ippolito, domic. in Lamporecchio (Pistoia) — Capitale: L. 5000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 173 — Numero del certificato provvisorio: 9498 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Pisaneschi Guido fu Antonio, domic. in Siena — Capitale: L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 174 — Numero del certificato provvisorio: 1007 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Fiorucci Adolfo di Alfredo, domic. in Dicomano (Firenze) — Capitale: L. 200

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 13002 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Goracci Sabatino fu Gabriello — Operai delle Officine Guidarelli in Bettolle — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 175 — Numero del certificato provvisorio: 13052 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Goracci Sabatino fu Gabriello — Operai delle Officine Guidarelli in Bettolle — Capitale: L. 600.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 maggio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(3650)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

### Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 129 — Numero del certificato provvisorio: 13746 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Ascari Augusto fu Celso, domic. in Sorbara (Modena) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 130 — Numero del certificato provvisorio: 5767 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Rasenti Tomaso fu Francesco, domic. in S. Pasquale (Sassari) — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 131 — Numero del certificato provvisorio: 15317 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Modena — Intestazione: Vaccari Walter di Luigi, domic. in Soliera (Modena) — Capitale L. 500

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 134 — Numero del certificato provvisorio: 154 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Sindacato orchestrale fascista di Parma — Capitale: L. 2300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 135 — Numero del certificato provvisorio: 4770 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Zanella Giovanni fu Sante, domic. in Abano-Terme (Padova) — Capitale L. 100

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 137 — Numero del certificato provvisorio: 4908 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Forlì — Intestazione: Fiuzzi Gaetano fu Giovanni, domic. in Cesena (Forlì) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 138 — Numero del certificato provvisorio: 10318 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Occhetti Maria di Pietro, minore — Capitale: L. 2000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 139 — Numero del certificato provvisorio: 17793 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Harrasser Teresa fu Giovanni, vedova Harrasser, domic. in Villabassa (Trento) — Capitale: L. 1000

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 140 — Numero del certificato provvisorio: 14875 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Ciatti Virgilio di Lucignano d'Arbia — Capitale: L. 100

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi

Roma, addì 31 marzo 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2521)

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2205 — Data: 13 gennaio 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione: Spadacenta Carlo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 206,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1807 — Data: 7 aprile 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Genova — Intestazione: Contin Amalia ved. Passamonti — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 270, consolidato 5 %, con decorrenze diverse.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(4209)

# MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

## Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3,50 % | 501686 | Checchi Luigi fu Giacomo interdetto e sotto la tutela di Checchi Fortunato fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . L. | 59,50 |
| » | 501687 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Checchi Fortunato fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Checchi Luigi fu Giacomo, domic. in Gallarate, interdetto sotto la tutela di Checchi Fortunato fu Giacomo | 87,50 |
| » | 501688 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Checchi Carlo fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano). . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . | 87,50 |
| » | 501689 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Checchi Protaso fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente | 87,50 |
| » | 501690 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Checchi Angelo fu Giacomo, domic. in Gallarate (Milano) . . . . . . . . . . . . . » per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente | 87,50 |
| Cons. 5 % | 6270 Polizza combattenti | Raimò Pasquale di Giovanni, domic. in Napoli . . . . » | 20 — |
| » | 325126 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto | per la proprietà: Viganoni Carlo fu Roberto, minore sotto la p. p. della madre Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni Carlo, domic. in Cernusco sul Naviglio (Milano) . » per l'usufrutto: Caremoli Venosta di Giosuè, ved. di Viganoni Carlo . | 50 — |
| » | 20741 | Nardini Giacomo di Rinaldo, domic. in New York . . . . » | 510 — |
| » | 27926 | Intestata come la precedente . . . . . . . . » | 450 — |
| » | 28209 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 35 — |
| » | 319676 | Colomba Carmela fu Giuseppe, moglie di Carcò Giambenedetto, domic. in Mineo (Catania) - vincolata . . . . . . » | 400 — |
| » | 32578 Polizza combattenti | Pescosolido Luigi di Eleuterio, domic. in Ceprano (Roma) . . » | 20 — |
| » | 104574 | Giavelli Mario di Lodovico, minore sotto la p. p. del padre, domiciliato in Torino . . . . . . . . . . . . » | 350 — |
| » | 144489 | Monte Granativo di Monastir (Cagliari) . . . . . . . » | 75 — |
| » | 147964 | Intestata come la precedente . . . . . . . . . . » | 1.175 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO di iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| 3.50 % | 161018 | Lavagetto Maria di Luigi, nubile, minore sotto la p. p. del detto suo padre, domic. in Alessandria . . . . . . L. | 35 — |
| Cons. 5 % | 184221 Solo certificato di usufrutto | per l'usufrutto: Motta Emma fu Luigi, ved. di Galli Pietro . . »<br>per la proprietà: Galli Rachele fu Pietro, nubile, domic. in Asti (Alessandria) . | 500 — |
| » | 7363 Polizza combattenti | Squadroni Giovanni di Geniale, domic. in Ancona . . . . » | 20 — |
| » | 290156 | Origoni Adolfo fu Silvio, minore sotto la p. p. della madre Piva Giulia fu Bernardo, ved. Origoni, moglie in seconde nozze di Baroni Romualdo, domic. in Torno (Como) . . . . » | 405 — |
| 3.50 % | 217546 Solo certificato di nuda proprietà | per la proprietà: Randisi Vito, Caterina, Teresa e Ninfa fu Vincenzo, minori sotto l'amministrazione della loro madre Serretta Laura di Salvatore, ved. Randisi, domic. in Partinico (Palermo) . . . . . . . . . . . . . . »<br>per l'usufrutto: Serretta Laura di Salvatore, ved. di Randisi Vincenzo. | 38,50 |
| » | 686278 | Mensa vescovile di Caiazzo (Caserta) . . . . . . . . » | 3,50 |

Roma, 31 marzo 1932 - Anno X

*Il direttore generale*: CIARROCCA.

(2523)

# CONCORSI

## MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

### Concorso a 10 posti gratuiti presso il Convitto istriano di Pisino.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 1° ottobre 1923, n. 623, con il quale vennero istituiti 80 posti gratuiti nel Convitto istriano di Pisino;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a dieci posti gratuiti presso il Convitto istriano di Pisino, a favore di alunni della Venezia Giulia e di Zara meritevoli e di disagiate condizioni economiche, i quali intendano avviarsi agli studi medi, abbiano conseguito l'ammissione alle scuole medie e non superata l'età di anni 14 al 30 giugno 1932.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e sarà giudicato da una Commissione ministeriale.

Art. 3.

Avranno la preferenza nell'assegnazione dei posti gratuiti:

*a*) gli orfani di militari caduti in guerra o di cittadini morti a causa delle idealità nazionali;

*b*) i figli di militari che per ferite, malattie contratte in guerra o a causa della guerra o per causa nazionale siano diventati inabili a proficuo lavoro;

*c*) i figli di coloro che abbiano decorazioni al valor militare;

*d*) i giovanetti iscritti all'Opera nazionale Balilla;

*e*) gli aspiranti appartenenti a famiglie numerose.

Art. 4.

I concorrenti dovranno presentare entro il 31 agosto 1932-X, al Ministero dell'educazione nazionale, le domande in carta libera con la precisa indicazione del loro domicilio.

Le istanze degli orfani di guerra o per le idealità nazionali dovranno essere corredate di una dichiarazione in carta libera del Comitato provinciale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, o della Direzione del Partito Nazionale Fascista che attesti tale loro qualità.

Alla istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta libera a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268:

*a*) atto di nascita (legalizzato);

*b*) certificato dell'ufficio sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la sana costituzione dell'aspirante;

*c*) pagella dell'anno scolastico 1931-32 e per i candidati che hanno sostenuto nella sessione estiva del 1932 l'esame di ammissione alla prima classe di una scuola media, il relativo certificato contenente le votazioni riportate in ciascuna disciplina;

*d*) dichiarazione del podestà del Comune di residenza da cui risulti la composizione della famiglia convivente con l'aspirante,

numero, età, professione e relazione di parentela dei membri di essa (la firma del podestà deve essere legalizzata);

c) certificato dei procuratori delle imposte competenti per i Comuni di residenza e di nascita dell'aspirante e dei suoi genitori;

f) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato);

g) certificato di vaccinazione o di sofferto vaiolo;

h) dichiarazione del capo famiglia con la quale si obbliga a pagare le spese di prima ammissione (corredo, calzature, biancheria personale, da letto, ecc.) nonchè quelle per i libri, oggetti di cancelleria, spese di corrispondenza, tasse scolastiche, ecc., secondo le indicazioni del rettore del Convitto.

Alla domanda potranno essere allegati per visione, salvo restituzione, quegli altri documenti che valgano a dimostrare le benemerenze patriottiche e civili della famiglia dell'aspirante.

Art. 5.

I concessionari di un posto gratuito decadranno da ogni diritto a favore del concorrente successivamente classificato se, dopo la comunicazione avuta del conferimento del posto, lasceranno trascorrere un mese senza prenderne possesso.

Art. 6.

I vincitori del concorso conserveranno il posto gratuito nel Convitto di Pisino fino al compimento degli studi medi a condizione che se ne dimostrino meritevoli per profitto e per condotta.

Roma, addì 30 luglio 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: SOLMI.

**(4280)**

# MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

**Concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo A, grado 7°) per l'insegnamento della scultura nella Regia Accademia di belle arti di Milano.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

È aperto il concorso per titoli ad un posto di professore di 1ª classe (gruppo *A*, grado 7°) per l'insegnamento della scultura nella Regia Accademia di belle arti di Milano con l'annuo stipendio di lire 19.000 aumentabile, per aumenti periodici, a L. 25.000, più il supplemento di servizio attivo di annue L. 5200 aumentabile anche esso a L. 7000

I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti del 12 per cento ai sensi di quanto dispone il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 5 dovranno essere presentate al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, dal quale risulti l'età del candidato, non inferiore ad anni 21, nè superiore ad anni 40; detto limite di età è elevato sino ai 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918. A norma poi dell'art. 58 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, assistente nei Regi istituti di istruzione artistica, o quali titolari, in Istituti della stessa natura, aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al concorso in deroga al limite di età predetta, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di 5 anni; detto servizio dovrà essere comprovato con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dal Ministero;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato di sana costituzione fisica. Gli invalidi di guerra, ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziale;

e) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente ha dimorato nell'ultimo biennio;

f) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento.

Gli aspiranti ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune ove domiciliano od abbiano la loro abituale residenza;

g) stato di famiglia su carta da bollo da L. 3 rilasciato dal podestà del comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno inoltre essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

È fatta eccezione al limite massimo di età a favore di coloro che occupano un posto di ruolo in un Istituto governativo; i medesimi sono anche dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto lo stato di famiglia.

Alla domanda, (la quale dovrà contenere la esatta indicazione del domicilio del concorrente, ed in qualunque caso essere spedita a parte, e non inclusa nei pacchi o casse di lavori), oltre ai documenti di cui sopra, dovrà essere unito un preciso elenco, in doppio esemplare, dei titoli e dei lavori che si inviano.

Qualunque riferimento fatto dai concorrenti a documenti o titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni al Ministero della educazione nazionale o ad altri uffici non potrà essere preso in considerazione.

I lavori dovranno essere spediti a parte, in imballaggi, franchi di porto a domicilio, al Ministero della educazione nazionale (Direzione generale per le antichità e belle arti, viale del Re, n. 56, Roma) e dovranno essere recapitati al detto indirizzo entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli imballaggi dovranno recare posteriormente, oltre il nome del concorrente, la scritta « Concorso ad un posto per l'insegnamento della scultura nella Regia Accademia di belle arti di Milano ».

A parità di merito sarà tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e di quelle contenute nelle leggi 30 ottobre 1924, n. 1832, 26 luglio 1929, n. 1397, 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777.

A parità di merito, giusta l'art. 1 della legge 6 giugno 1929, numero 1024, saranno sempre preferiti i coniugati con prole a quelli senza prole, e questi ultimi a quelli non coniugati.

Ferme restando le categorie preferenziali stabilite dalle leggi suindicate avranno la precedenza, nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art 22 del R. decreto 7 gennaio 1926, numero 214).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1932 - Anno X

*Il Ministro*: GIULIANO.

**(4273)**

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

**Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.**